COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

DISTRETTO DIFFUSO
DALLA DORA
AL CHIUSELLA

BRAND IDENTITY DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DIFFUSO **DALLA DORA AL CHIUSELLA**

Manuale di applicazione del marchio sugli strumenti di comunicazione

A cura di Franco Ferrero e Luca Chiartano

Proteus - servizi e consulenze

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

INDICE

1. CARTELLO WELCOME
2. SEGNALETICA PER LE VIE DEL COMMERCIO
3. CARTELLO TURISTICO
4. VETROFANIA
5. ADESIVO
6. CARTOLINA
7. PORTA DEPLIANT
8. MANIFESTO 70X100
9. LOCANDINA A3
10. HOME PAGE SITO COMUNALE
11. PAGINA WEB DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Appendice

12. Estratto normativa Codice della Strada e Regolamento di attuazione per realizzazione e installazione segnaletica stradale.
13. Estratto figure Codice della Strada e Regolamento di attuazione per realizzazione e installazione segnaletica stradale.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

1. CARTELLO WELCOME DI BENVENUTO

1_A

1_B

Proteus - servizi e consulenze

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

2. SEGNALETICA PER LE VIE DEL COMMERCIO

2A. SEGNALETICA ORIZZONTALE

60x30cm

2A_1

2A_2

2B. SEGNALETICA DI INDICAZIONE

120x30cm

2B_1

2B_2

2B_3

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

2. SEGNALETICA PER LE VIE DEL COMMERCIO

2C. CARTELLO DI BENVENUTO

2C_1

140x55cm

2C_2

80x35cm

2C_3

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

2. SEGNALETICA PER LE VIE DEL COMMERCIO

2D. BANDIERA

2D_1

2D_2

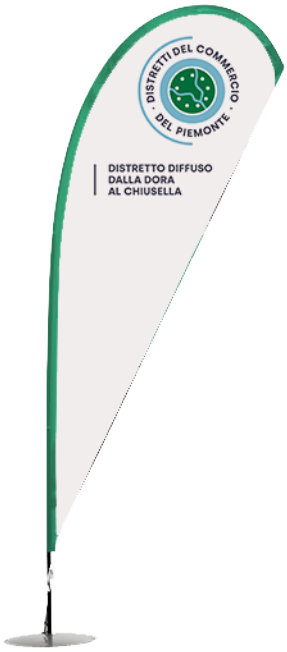

65x175cm oppure 85x225cm

VISTA D'INSIEME

2C

2B

2D

3A

2C

2A

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

3. CARTELLO CON CARTINA DELLE VIE DEL COMMERCIO

120x120cm

3A

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

4. VETROFANIA IN PVC INTAGLIATO CON BASE BIANCA

22x10cm

4_A

4_B

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

5. ADESIVO OPACO IN PVC

22x10cm

5_A

5_B

Proteus - servizi e consulenze

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

6. CARTOLINA PRESENTAZIONE “I GATE”

15x10 cm oppure 21x15cm

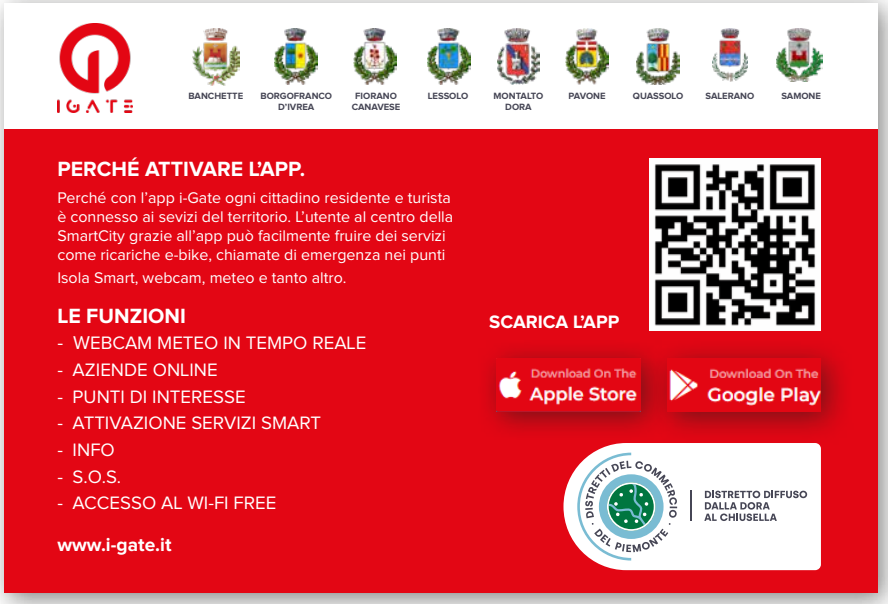

7. PORTADEPLIANT DA BANCO

30x42cm

7_A

21x30cm

7_B

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

8. MANIFESTO DA AFFISSIONE

70x100cm

8_A1

8_A2

8_B1

8_B2

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

9. LOCANDINA A3

30x42cm

9_A1

9_A2

9_B1

9_B2

Proteus - servizi e consulenze

10. POST E BUTTON PER SITO WEB DEL COMUNE

10_A

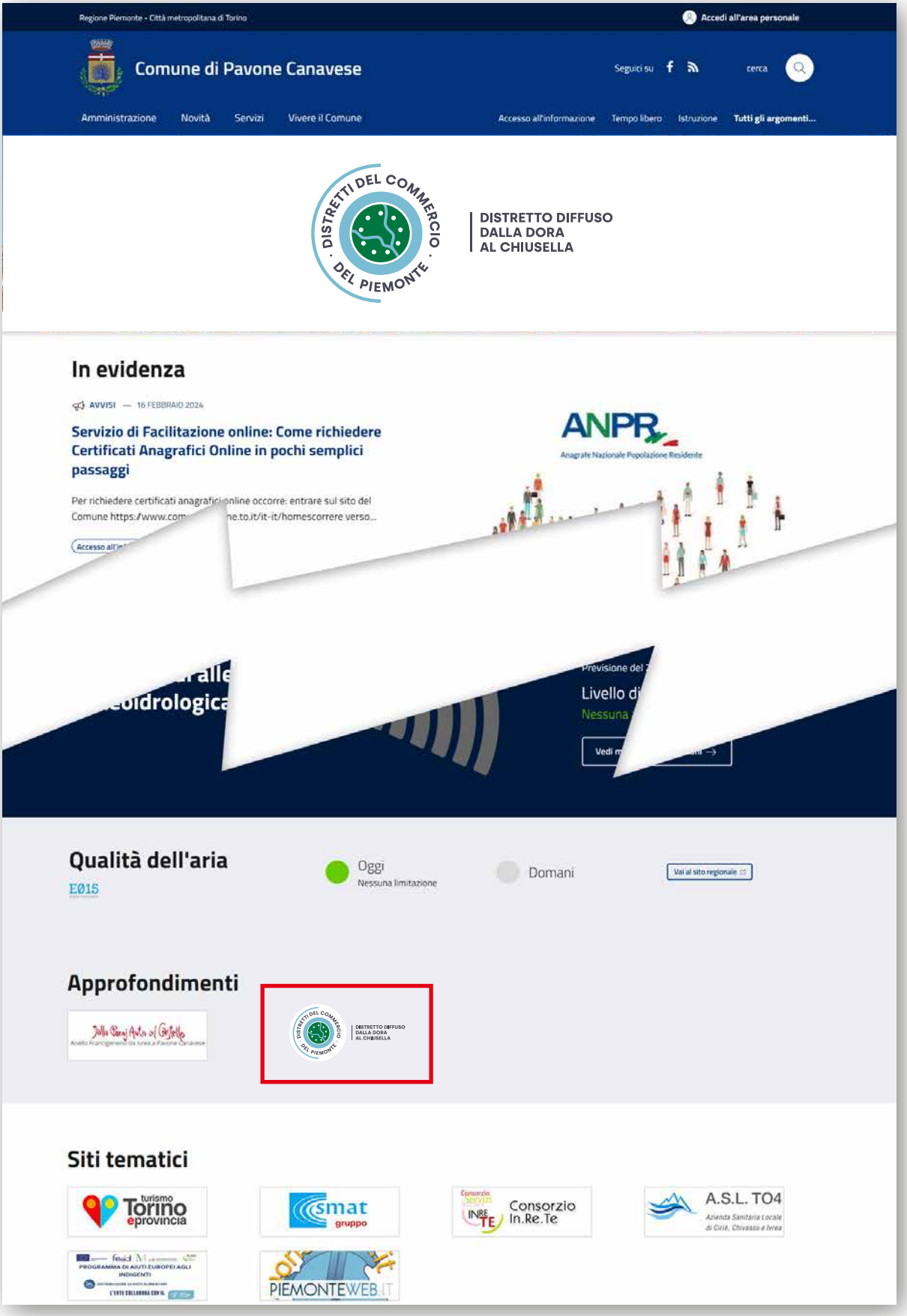

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

11. PAGINA WEB DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Regione Piemonte - Città metropolitana di Torino

Comune di Banchette

Cerca nel sito

Servizi | L'Amministrazione | Vivere il Comune | Linea diretta

Home / Vivere il Comune / Territorio e storia

Distretto Commerciale Diffuso "Dalla Dora al Chiusella"

DISTRETTI DEL COMMERCIO · DEL PIEMONTE ·

DISTRETTO DIFFUSO DALLA DORA AL CHIUSELLA

Territorio e storia

Storia

Territorio

Condividi

Condividi

Magniet eum ut et officiat etur? Itat por si doluptae nos quiae voluptate dolupta tibusciae dolorum volorep electo endest unducid quuntotati rehenderion ea aut vit apid modis cum eature et quaectas ut iunduntorion ratur aut arionsentia vel ea corecte que pori nustemqui quae.

Pratet dolorpos alignamus poriore. Ecus. Cernati bercit hitatem vellit ex endendis cullorit quis ant rest vit la vel ipsum labor simet aut facest, sedia que litate sum ilibus dolorum sera posam et et poria qui necaepe litaquat aut aliatque non core inctest, omnis inus aliquat enempor eriorest aut aut eiumqui ditatus.

Valuta questo sito | Stampa pagina

Comune di Banchette

Contatti
Via Roma, 59
10010 Banchette (TO) - Italy

Collegamenti rapidi
Albo pretorio
Delibere

Collegamenti esterni
Link utili
Elenco siti tematici

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

APPENDICI

1. Estratto normativa Codice della Strada e Regolamento di attuazione per realizzazione e installazione segnaletica stradale.

2. Estratto figure Codice della Strada e Regolamento di attuazione per realizzazione e installazione segnaletica stradale.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Estratto dal Codice della Strada

Regolamento di Attuazione

Regole per la realizzazione e l’installazione della segnaletica

A cura di Franco Ferrero Proteus Servizi e consulenza

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Indice

Art. 39 Codice della strada - I segnali verticali

Regolamento di attuazione:

Art. 51. Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

Art. 53. Autorizzazioni

Art. 77. Norme generali sui segnali verticali

Art. 75. Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica

Art. 78. Colori dei segnali verticali

Art. 79. Visibilità dei segnali

Art. 82. Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale

Art. 81. Installazione dei segnali verticali

Art. 80. Dimensioni e formati dei segnali verticali

Art. 125. Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione

Art. 134. Segnali turistici e di territorio

Art. 39 Codice della strada - I segnali verticali

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

a) segnali di precedenza;

b) segnali di divieto;

c) segnali di obbligo;

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

a) segnali di preavviso;

b) segnali di direzione;

c) segnali di conferma;

d) segnali di identificazione strade;

e) segnali di itinerario;

f) segnali di località e centro abitato;

g) segnali di nome strada;

h) segnali turistici e di territorio;

i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;

l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.

Art. 51. Regolamento di Attuazione

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) m 3 dal limite della carreggiata;

b) m 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

e) m 150 prima dei segnali di indicazione;

f) m 100 dopo i segnali di indicazione;

g) m 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice;

h) m 250 prima delle intersezioni;

i) m 100 dopo le intersezioni;

l) m 200 dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

b) in corrispondenza delle intersezioni;

c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g) sui cavalcavia e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso deve essere autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del Codice:

a) m 50, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b) m 30, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) m 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) m 100 dagli imbocchi delle gallerie. I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, e entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 4 metri quadrati, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza del limite di carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermlata di autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 metri quadrati, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze fissate dai regolamenti comunali, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice. Nei centri abitati, la diffusione dei messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie e i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, locandine e stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. É vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata la distanza minima di 100 m.

14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

Art. 53. Regolamento di Attuazione

Autorizzazioni

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del Codice, è rilasciata:

a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e il verbale di constatazione redatto da parte del capocantiere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

9. Gli enti proprietari delle strade indicati ai comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del ministro dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del Codice.

Art. 77. Regolamento di Attuazione

Norme generali sui segnali verticali

1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del Codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o locali predominanti e delle prevalenti tipologie di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purchè integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.

4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.

5. É vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal ministero dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. É consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purchè siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perchè le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.

6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. É tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonchè il numero della autorizzazione concessa dal ministero dei Lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm quadrati. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

Art. 75. Regolamento di Attuazione

Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica

1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonchè di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.

2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.

3. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e 9, del Codice, sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali.

Art. 78. Regolamento di Attuazione

Colori dei segnali verticali

1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.

2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

a) verde:	per le autostrade o per avviare ad esse;
b) blu:	per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
c) bianco:	per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;
d) giallo:	per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;
e) marrone:	per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
f) nero opaco:	per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
g) arancio:	per i segnali SCUOLABUS e TAXI;
h) rosso:	per i segnali SOS e INCIDENTE;
i) bianco e rosso:	per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;
l) grigio:	per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.

3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:

a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
b) nere: sul giallo e sull'arancio;
c) gialle: sul nero;
d) blu o nere: sul bianco;
e) grigio: sul bianco.

4. I simboli sui colori di fondo devono essere:

a) neri: sull'arancio e sul giallo;
b) neri o blu: sul bianco;
c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
d) grigio: sul bianco.

5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.

Art. 79. Regolamento di Attuazione

Visibilità dei segnali

1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.

2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.

3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:

Tipi di strade	Segnali di pericolo	Segnali di prescrizione
Autostrade e strade extraurbane principali	m 150	m 250
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h)	m 100	m 150
Altre strade	m 50	m 80

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.

4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purchè il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.

5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

6. La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorchè posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di giorno.

8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9.

11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonchè ad altri fattori specifici quali ia velocità locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.

12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonchè per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che può permanere fino alla scadenza della sua vita utile.

13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

Art. 80. Regolamento di Attuazione

Dimensioni e formati dei segnali verticali

1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento.

2. I segnali di formato "grande" devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato "normale".

3. I segnali di formato "piccolo" o "ridotto" si possono impiegare solo allorchè le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato "normale".

4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono essere variate in relazione alla velocità predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

5. Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato "segnale composito". Le dimensioni del "segnale composito" devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei "segnali compositi" relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta può avere diametro minimo di 20 cm.

6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse può essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonchè di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione della

velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, II.I9, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).

Art. 81. Regolamento di Attuazione

Installazione dei segnali verticali

1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.

2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purchè il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purchè non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

5. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche.

6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II.6/n di cui all'articolo 83, comma 10).

7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del Codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.

8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.

9. I segnali DARE PRECEDENZA (art. 106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 107) devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinchè i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade.

10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. L'installazione non è necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.

11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.

12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti è di 3° circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D.

13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonchè nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.

Art. 82. Regolamento di Attuazione

Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale

1. I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del ministro dei Lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal ministro dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

2. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.

3. La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.

4. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

5. Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando è necessario segnalare più pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, è tollerato l'abbinamento di due segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno.

Art. 125. Regolamento di Attuazione

Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione

1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici.

2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

3. Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilità o una buona composizione del segnale, può essere impiegato il solo simbolo.

4. L'utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari e facilmente comprensibili.

5. Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati e secondo le seguenti prescrizioni:

a) alfabeto normale positivo minuscolo (tab. II.22a)

b) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab. II.22b)

c) numeri normali positivi (tab. II.22c)

d) alfabeto normale negativo minuscolo (tab. II.22d)

e) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab. II.22e)

f) numeri normali negativi (tab. II.22f)

g) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab. II.22g)

h) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab. II.22h)

i) numeri stretti positivi (tab. II.22i)

l) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab. II.22l)

m) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab. II.22m)

n) numeri stretti negativi (tab. II.22n).

Nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue.

6. I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi propri di regioni, province, città, centri abitati, municipi, frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:

a) strade urbane ed extraurbane;

b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali;

c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri, comprese quelle dei pannelli integrativi. Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, è maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.

7. Di norma devono essere usati i caratteri "normali". I caratteri "stretti" sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe rispetto alla grandezza del segnale.

8. L'altezza dei caratteri è determinata in funzione della distanza di leggibilità richiesta dal tipo di strada secondo le indicazioni delle tabelle II.16 e II.17.

9. I nomi di località composti o molto lunghi possono essere abbreviati per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.

10. Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su fondo scuro) deve essere ridotto di circa il 15% rispetto allo spessore dei caratteri positivi, (scuri su fondo chiaro).

Art. 134. Regolamento di Attuazione

Segnali turistici e di territorio

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera, sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:

a) turistiche;
b) industriali, artigianali, commerciali;
c) alberghiere;
d) territoriali;
e) di luoghi di pubblico interesse.

I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.

5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di pres segnali di direzione, su quelli di conferma Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (fig. II.297).

8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.

10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:

a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298);

b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);

c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura II.300 e II.301).

11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Estratto dal Codice della Strada

Figure

Regole per la realizzazione e l’installazione della segnaletica

A cura di Franco Ferrero Proteus Servizi e consulenza

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II 9 - Pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari*

	A	B	C	R
ridotto	40	0,3	0,6	2,5
piccolo	60	0,5	1	3,5
normale	**90**	**0,8**	**1,5**	**5,5**
grande	135	1	2	8,5

* nel caso di pannello rettangolare l'altezza sarà 1/3 del lato maggiore

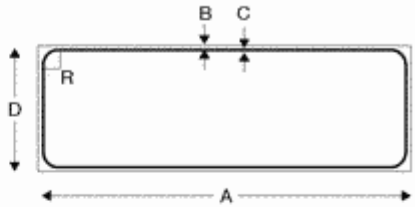

Tabella II 10 - Pannello integrativo di segnali triangolari*

	A	B	C	D	R
piccolo	53	0,3	0,6	18	2
normale	**80**	**0,4**	**0,8**	**27**	**3**
grande	105	0,5	1	35	4

* nel caso di pannello quadrato D=A

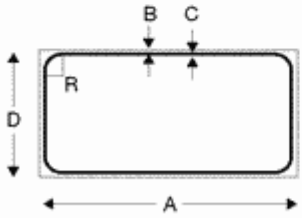

Tabella II 11 - Pannello integrativo di segnali circolari*

	A	B	C	D	R
piccolo	33	0,3	0,6	17	2
normale	**50**	**0,4**	**0,8**	**25**	**3**
grande	75	0,5	1	33	4

* nel caso di pannello quadrato D=A

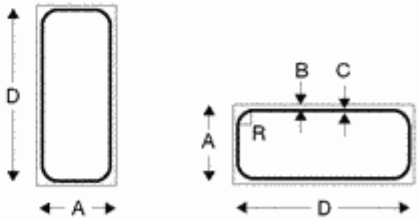

Tabella II 12 - Pannello integrativo modello 5

	A	B	C	D	R
piccolo	10	0,2	0,4	25	2
normale	**15**	**0,3**	**0,6**	**35**	**2,5**
grande	25	0,4	0,8	50	3

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.13/a Art. 80
Segnali di direzione Urbani (Iscrizioni su una singola riga)

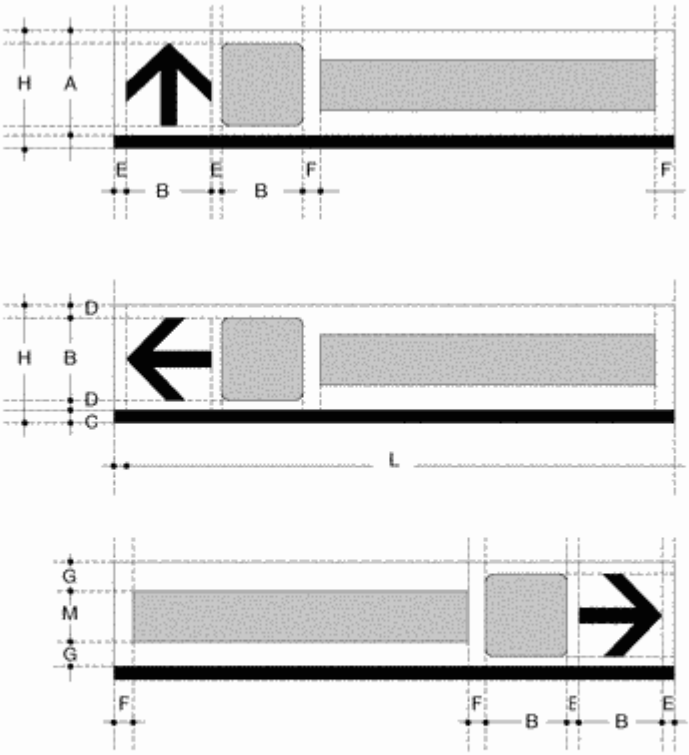

Dimensioni in cm

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
piccolo	18,5	15,5	1,5	1,5	2	4	5,25	20	100	8
normale	23	18	2	2,5	3	4	6,5/7,5	25	125	10/8
grande	27,5	21,5	2,5	3	3	4	7,75	30	150	12

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.13/b Art. 80
Segnali di direzione Urbani (Iscrizioni su due righe)

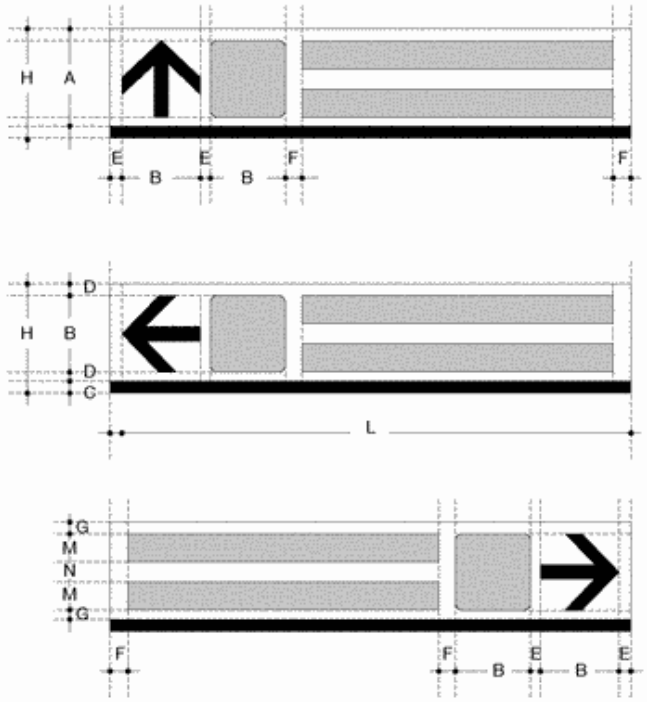

Dimensioni in cm

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
piccolo	28	15,5	2	6,25	3	4	3,5	30	100	8	5
normale	32,5	18	2,5	7,25	3	4	4	35	125	10	4,5
grande	37	21,5	3	7,75	3	4	4	40	150	12	5

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.14/a Art. 80
Segnali di direzione Extraurbani (Iscrizioni su una singola riga)

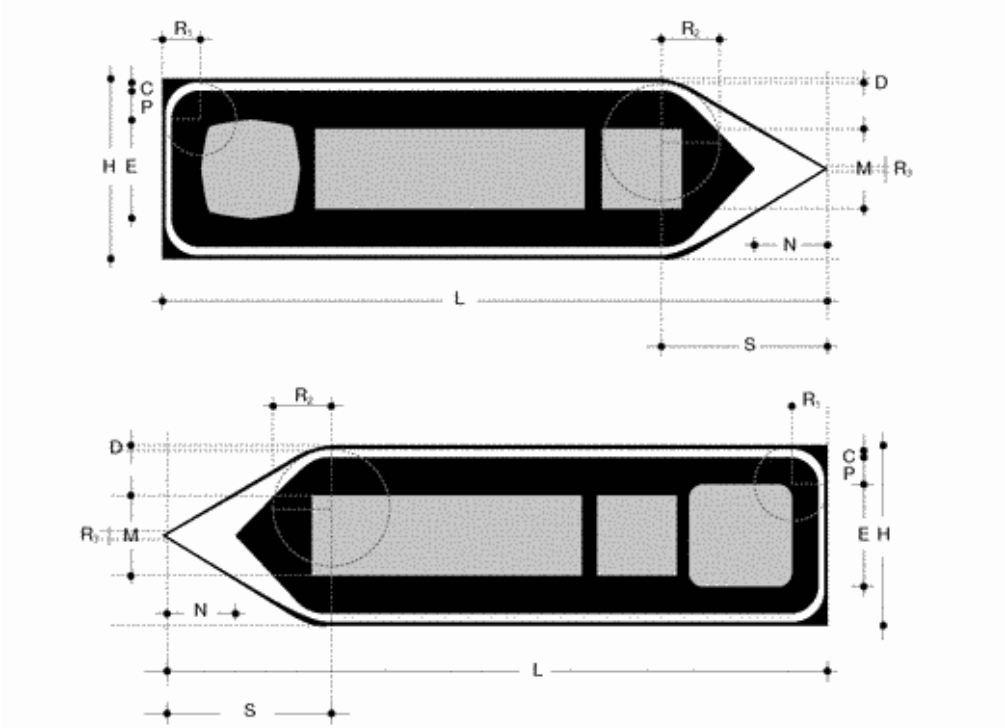

Dimensioni in cm

	C	D	E	H	L	M	N	R1	R2	R3	P	S
piccolo	1	0,5	17	30	130	14	12	6	10	1,5	5	28,5
normale	1,5	1	22	40	150	18	15,5	8	13	2	6,5	38
grande	3	1,5	38	70	250/400	32	27	14	23	2,5	11,5	60

N.B. Le cifre sono arrotondate per difetto o per eccesso al millimetro.

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.14/b Art. 80
Segnali di direzione Extraurbani (Iscrizioni su due righe)

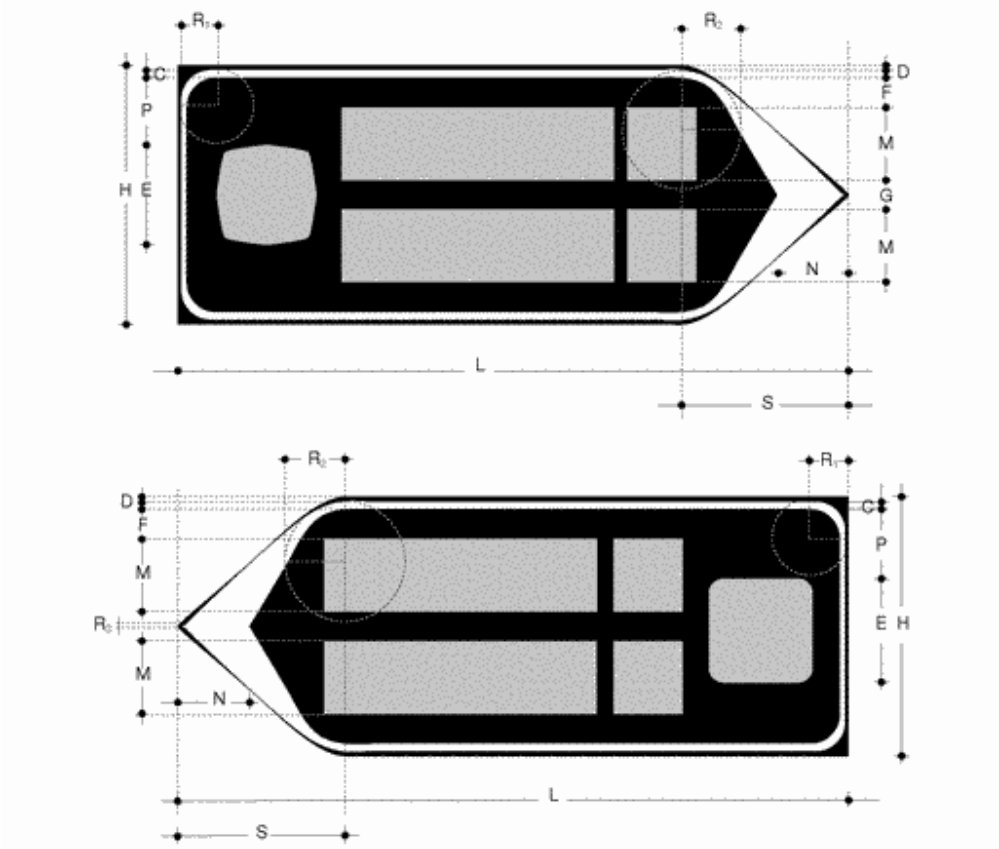

Dimensioni in cm

	C	D	E	H	L	M	N	R_1	R_2	R_3	P	S	F	G
piccolo	1,5	1	22	40	150	12	15,5	8	13	2	6,5	38	3	5
normale	2	1	27	50	170	14	20	11	16	2	8,5	48	4,5	7
grande	3	1,5	38	70	250/400	20	27	14	23	2,5	11,5	60	6	9

N.B. Le cifre sono arrotondate per difetto o per eccesso al millimetro.

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.15 Art. 80
Segnali nome - strada

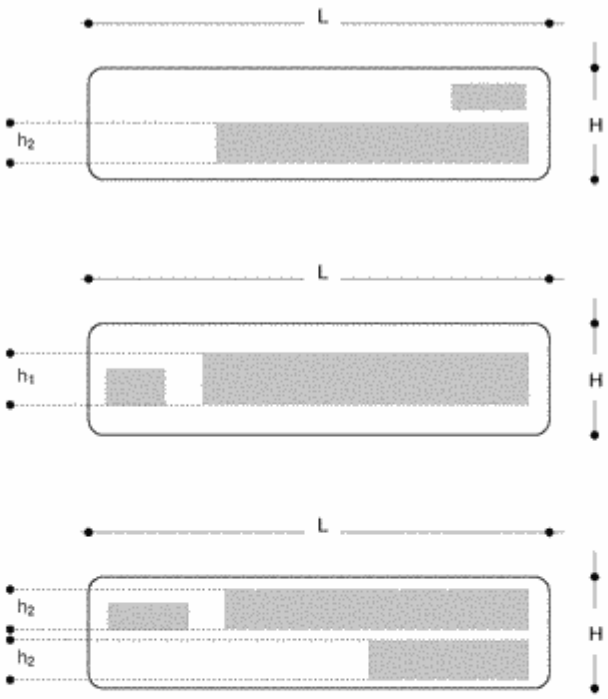

Dimensioni in cm

	H	h_1	h_2	L
piccolo	20	8	6	60-80
normale	25	10	8	80-100
grande	30	12	10	100-120-140

Le lunghezze indicate sono fisse e non sono ammesse misure intermedie. Le cornici seguono la regola di Tabella II.20. L'altezza dei termini: "via", "piazza", "viale" ecc. è pari circa alla metà dell'altezza del toponimo. Le iscrizioni che risultano più corte del cartello vanno impaginate sempre a partire dal lato del cartello sito dalla parte della strada esterna alla intersezione. Anche i nomi "via", "piazzea", "viale", ecc., vanno allineati a partire dalla parte esterna, cioè in direzione della strada segnalata. Con lo stesso criterio possono essere indicati i numeri civici relativi al tratto di strada o le iscrizioni lunghe o bilingue (ultimo disegno).

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.16 Art. 80
Distanza di leggibilità in funzione dell'altezza delle lettere

Alfabeti NORMALI

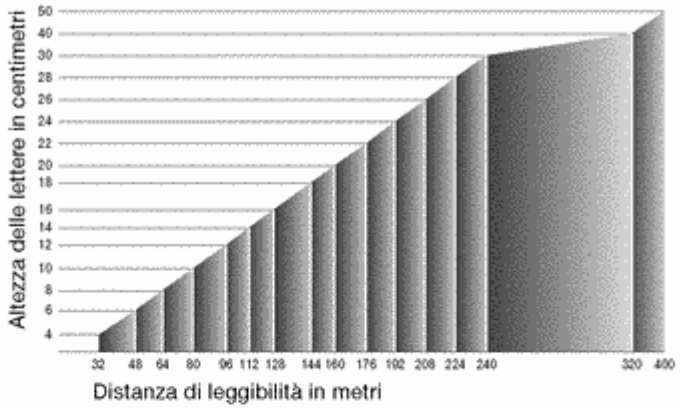

Alfabeti STRETTI

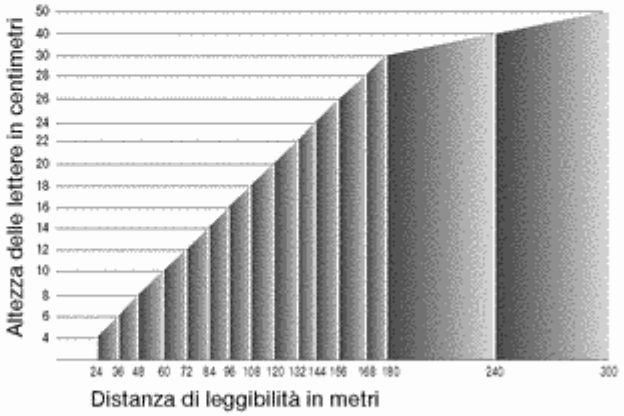

Dimensioni in cm

La distanza di leggibilità delle iscrizioni non deve essere inferiore ai seguenti valori:	
autostrade e strade extraurbane principali	150 m
strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento	100 m
altre strade	60 m

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.17 Art. 80
Determinazione dell'altezza delle lettere in funzione della velocità

IN UN SEGNALE DI INDICAZIONE COMPOSTO DA PIÙ DI DUE RIGHE, PER DETERMINARE L'ALTEZZA MINIMA DELLE LETTERE IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ LOCALE PREDOMINATE, SI ADOTTA IL SEGUENTE METODO:

Si calcola prima la velocità locale predominante con la relazione:

$$V = \frac{v}{3,6}$$

V = *m/s (metri al secondo)*
v = *velocità locale predominante espressa in km/ora*

Si determina quindi la distanza di leggibilità con la formula empirica:

$$D = N \cdot V$$

D = *disdtanza di leggibilità espressa in metri*
N = *numero di righe di iscrizione*
V = *velocità locale predominante come sopra determinata*

L'altezza minima delle lettere si ricava dalle formule:

Alfabeti NORMALI $H = \frac{D}{8}$

Alfabeti STRETTI $H = \frac{D}{6}$

H = *altezza minima espressa in centimetri*
D = *distanza di leggibilità espressa in metri*

Tabella II.18 Art. 80
Spaziatura fra le lettere

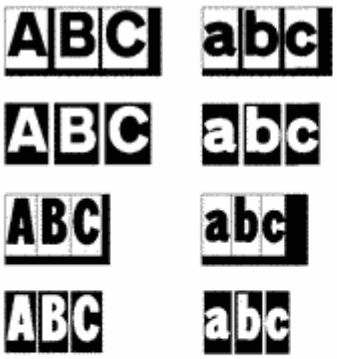

La spaziatura fra le lettere è costante per un dato alfabeto.
I rettangoli intorno alle singole lettere dei vari alfabeti (Tabella II 22) forniscono il valore ottimale per ogni singola lettera.

Tale spaziatura è indipendente dalla lunghezza delle parole, pertanto le parole corte non devono essere superspaziate, anche in presenza di esuberanza di spazio nel cartello.

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.19 Art. 80
Spaziatura fra righe e margini

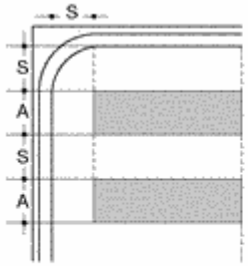

S = Margini minimi superiori, inferiori e laterali di ogni iscrizione ed intervalli fra le righe

A = Altezza lettere maiuscole o minuscole alte

Per la chiarezza e la leggibilità il valore S degli intervalli tra le righe e lo stacco dai margini e dalla cornice non deve di norma essere inferiore al valore A dell'altezza delle lettere maiuscole o minuscole alte.

Tali intervalli, margini e distacchi influenzano il giusto contrasto tra iscrizioni e fondo del cartello.

Tabella II.20 Art. 80
Dimensioni delle cornici

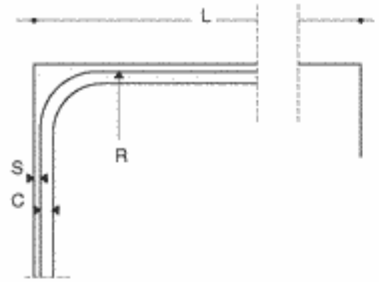

L = lato più lungo del cartello

R = raggio esterno in comune

S = margine fra filo esterno del cartello e filo comune

C = spessore comune

I = lato minore del cartello

CARTELLI IN CUI $\frac{L}{I}$ È UGUALE O INFERIORE A 2	CARTELLI IN CUI $\frac{L}{I}$ È MAGGIORE DI 2
R = 6% di L	R = 6% di $\frac{L+I}{2}$
S = 1/2 di C	S = 1/2 di C
C = 1,5% di L	C = 1,5% di $\frac{L+I}{2}$

CORNICE DI STACCO FRA ZONE DI COLORE

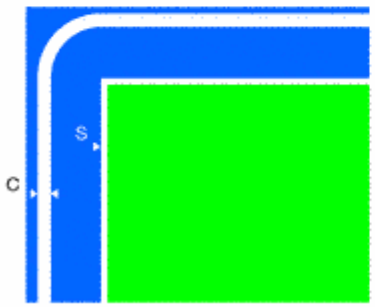

C = Spessore cornice generale del cartello

S = Spessore filo bianco del distacco fra colori negli accostamenti blu - verde - marrone e spessore del filo nero di distacco negli accostamenti bianco - giallo = $\frac{1}{2}$ C

Le cornici dei cartelli sono un elemento essenziale per la corretta percezione dei segnali stradali in quanto contribuiscono alla definizione del bersaglio ottico sullo sfondo.

La tabella indica parametri e formule per dimensionare le cornici dei segnali di indicazione quadrati, rettangolari e quelli fortemente rettangolari.

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.22/a Art. 125
Alfabeto normale positivo minuscolo

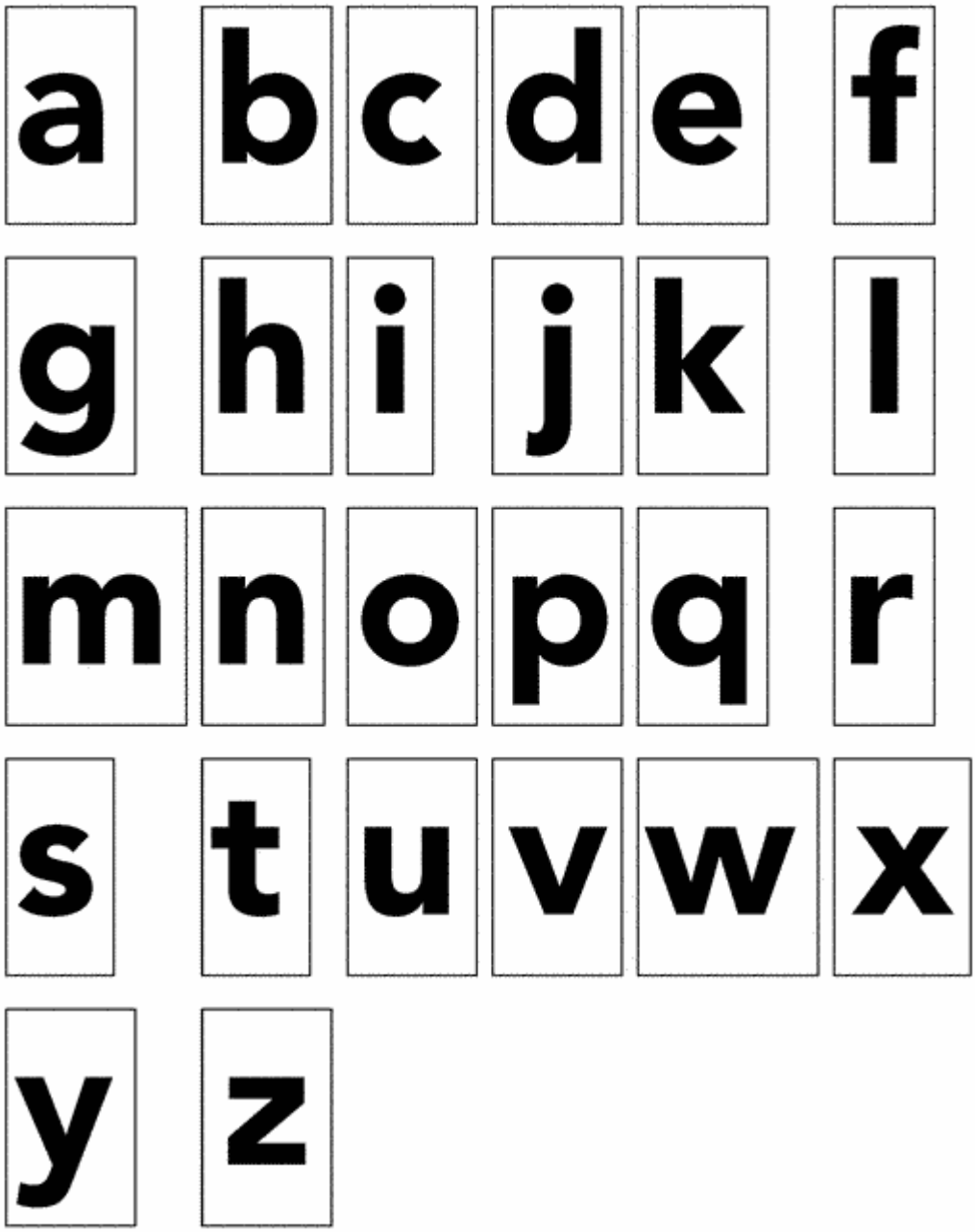

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.22/b Art. 125
Alfabeto normale positivo maiuscolo

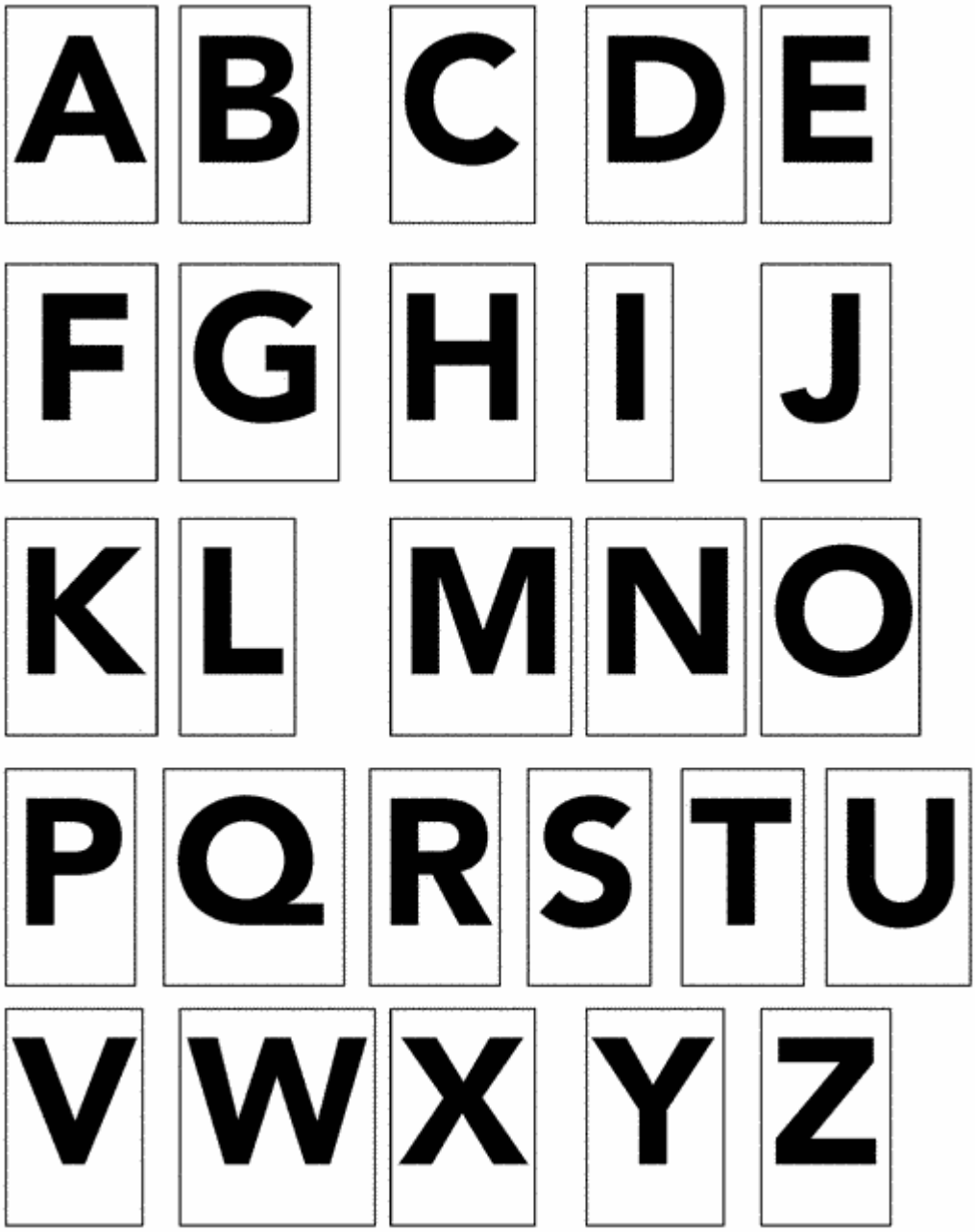

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.22/c Art. 125
Numeri normali positivi

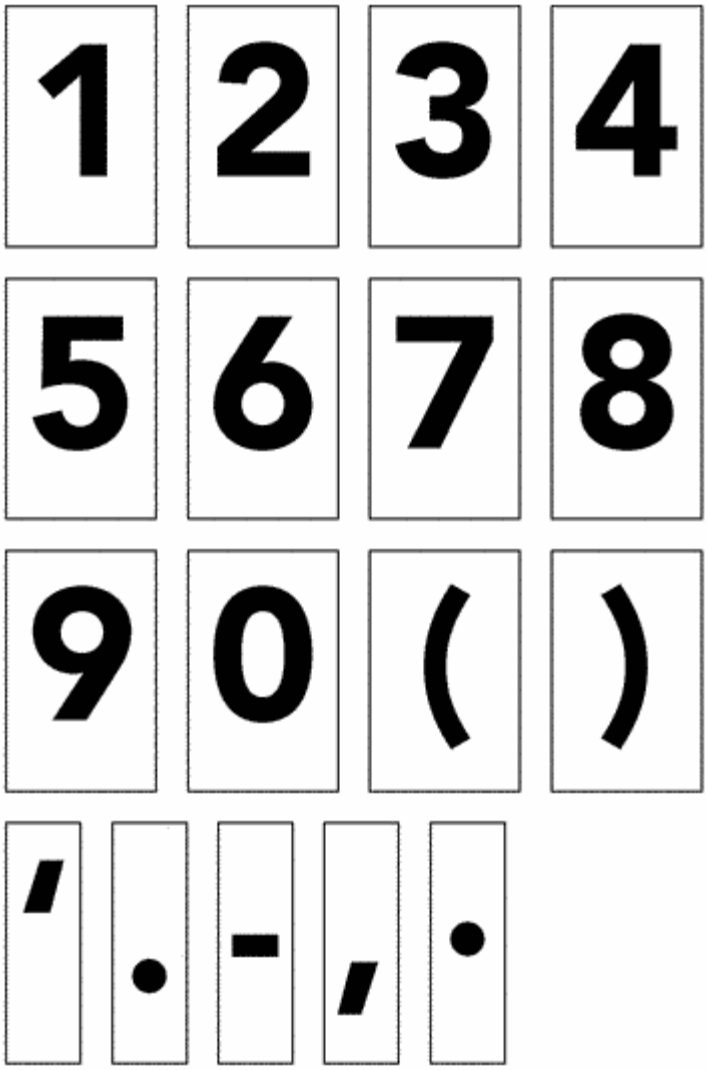

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.22/d Art. 125
Alfabeto normale negativo minuscolo
N.B. Le lettere degli alfabeti negativi sono già ridotte di circa il 15%.

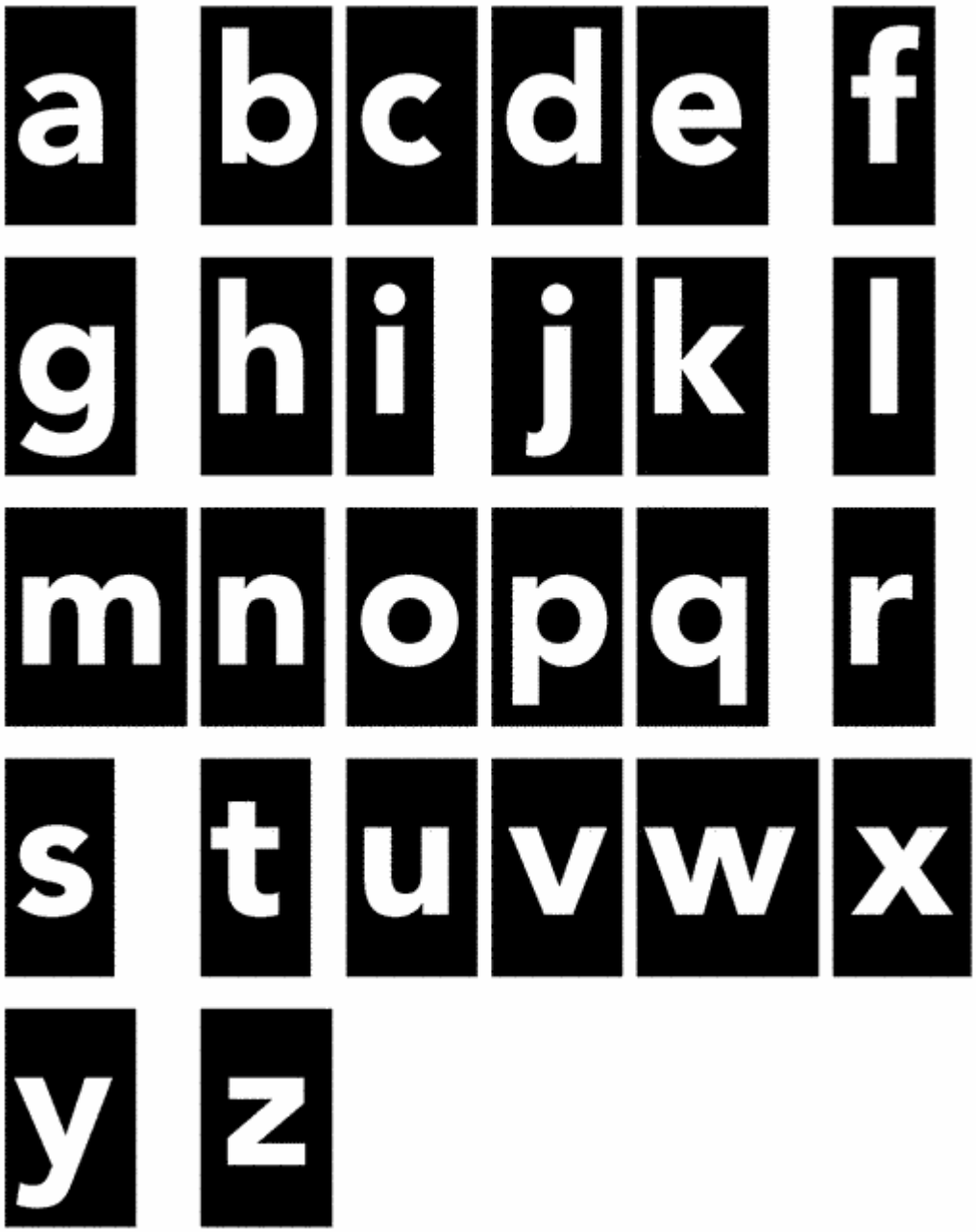

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.22/e Art. 125
Alfabeto normale negativo maiuscolo
N.B. Le lettere degli alfabeti negativi sono già ridotte di circa il 15%.

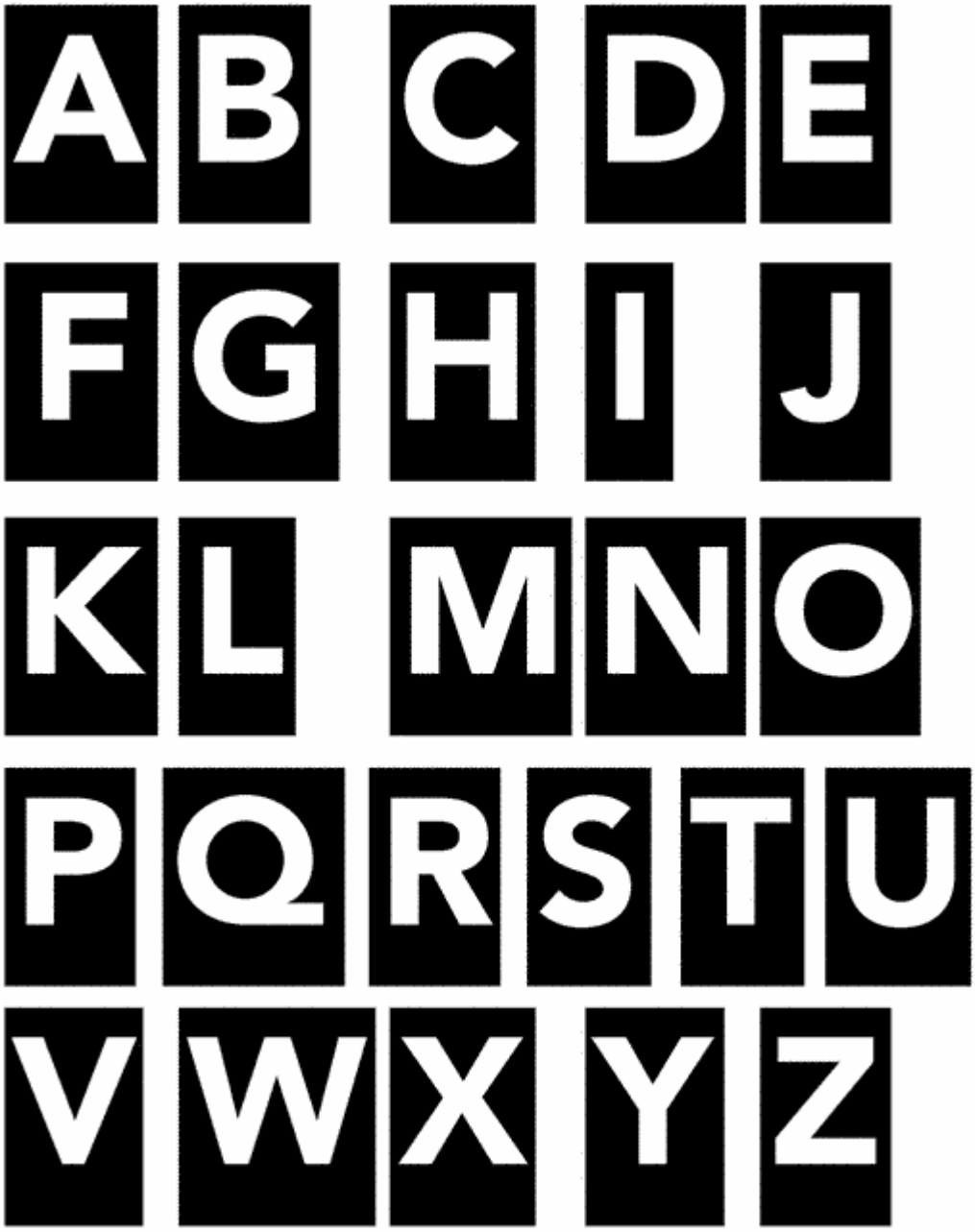

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.22/f Art. 125
Numeri normali negativi
N.B. I numeri negativi sono già ridotti di circa il 15%.

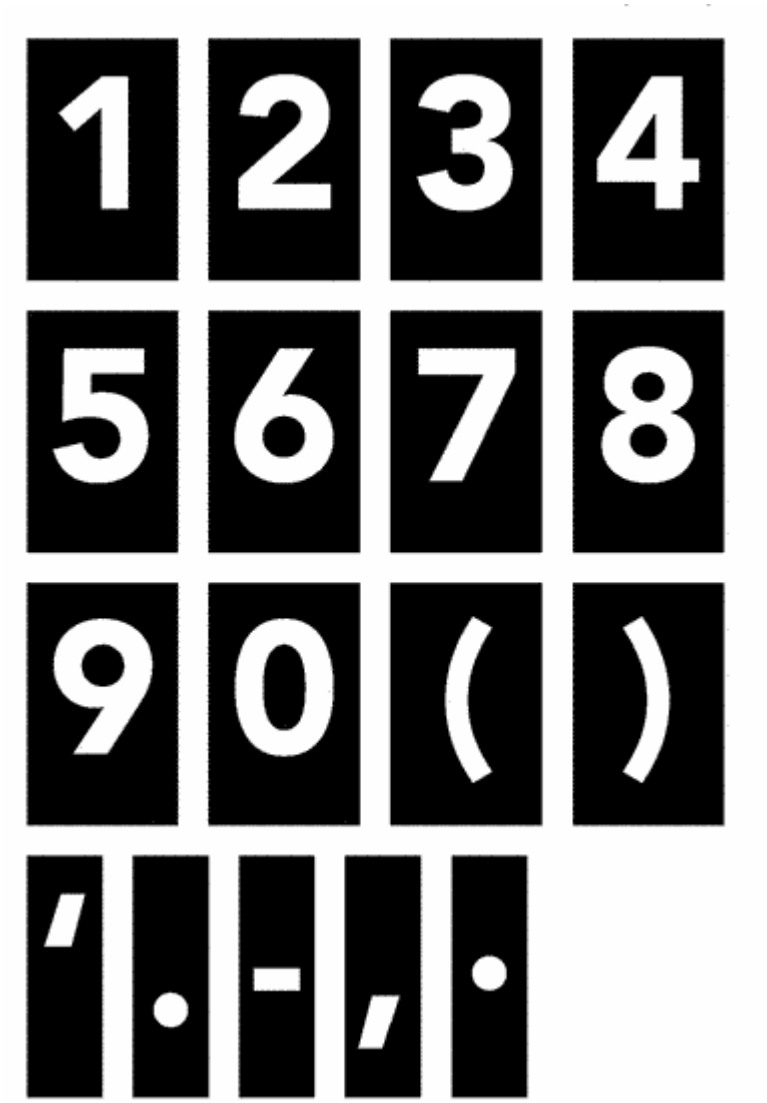

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.22/g Art. 125
Alfabeto stretto positivo minuscolo

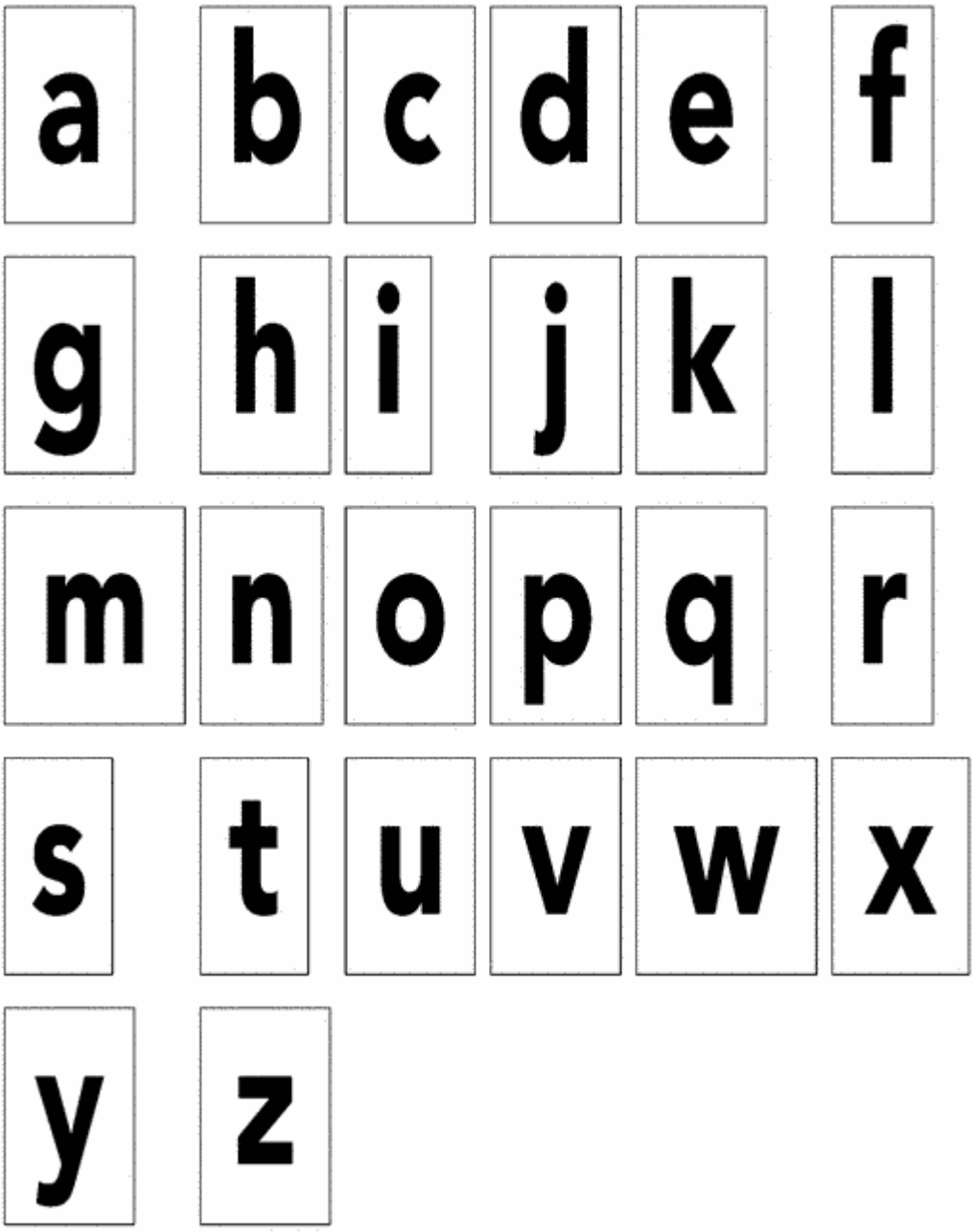

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.22/h Art. 125
Alfabeto stretto positivo maiuscolo

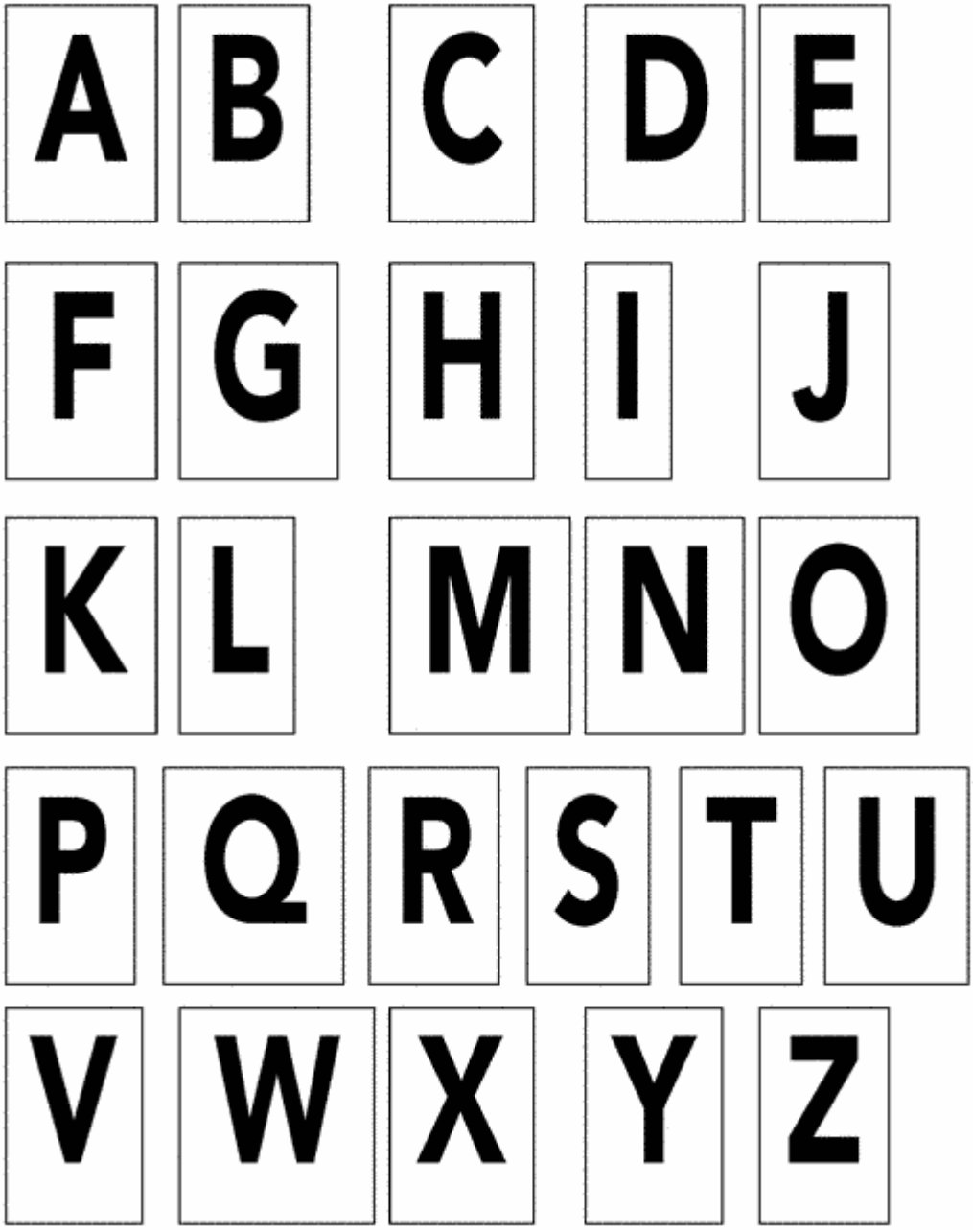

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.22/i Art. 125
Numeri stretti positivi

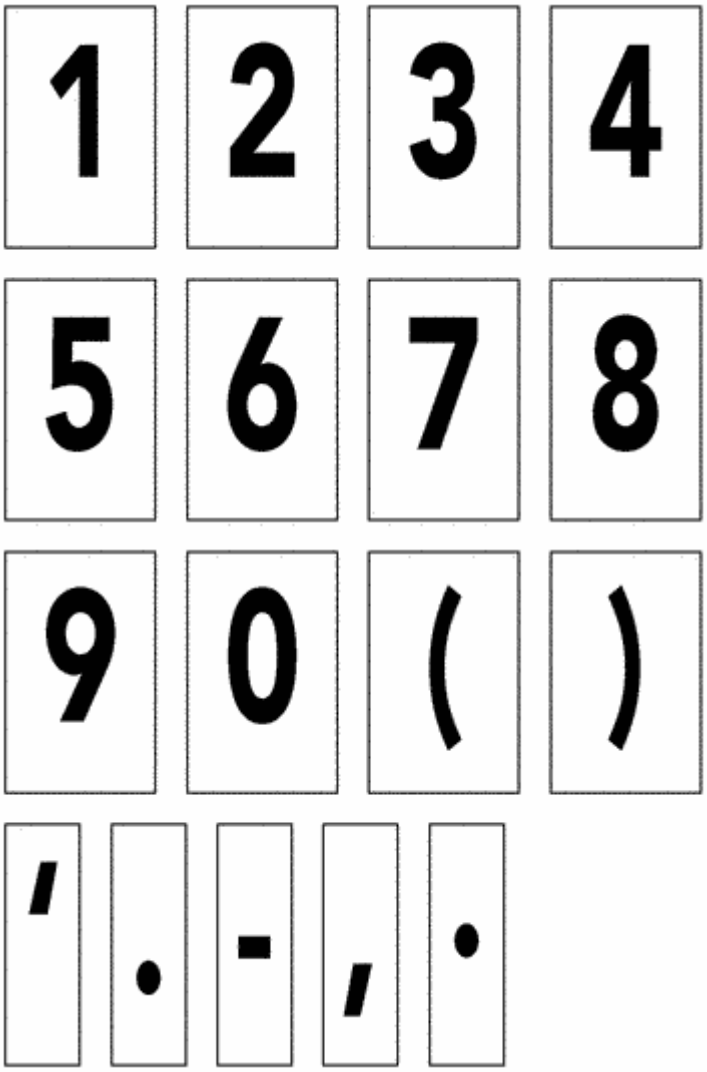

Tabella II.22/l Art. 125
Alfabeto stretto negativo minuscolo
N.B. Le lettere degli alfabeti negativi sono già ridotte di circa il 15%.

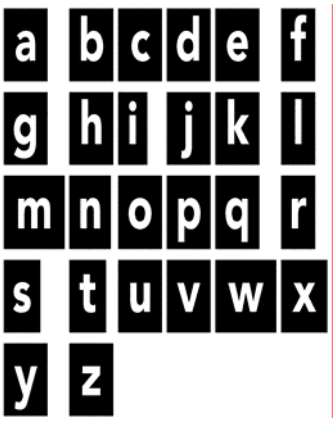

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it
COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Tabella II.22/m Art. 125
Alfabeto stretto negativo maiuscolo
N.B. Le lettere degli alfabeti negativi sono già ridotte di circa il 15%.

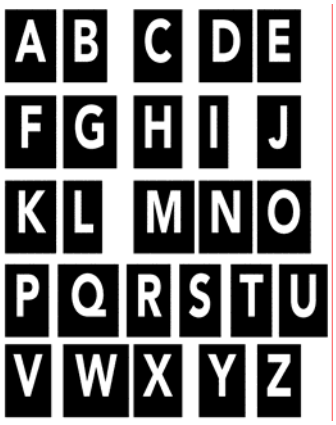

Tabella II.22/n Art. 125
Numeri stretti negativi
N.B. I numeri negativi sono già ridotti di circa il 15%.

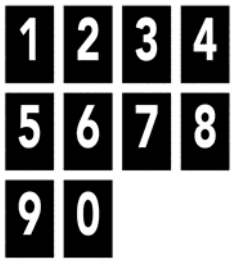

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Installazione dei segnali
Schemi II.A, II.B, II.C e II.D Art. 81

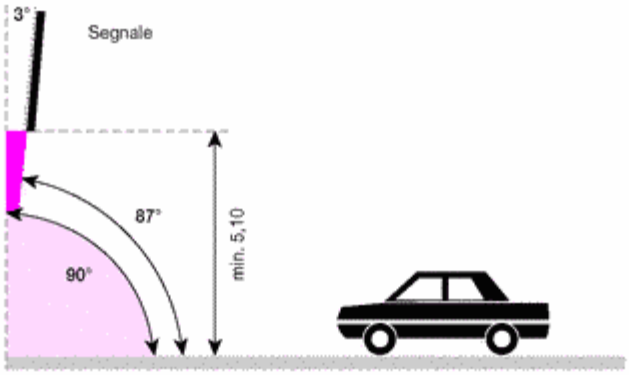

Schema II A Art. 81
INSTALLAZIONE SOPRA LA CARREGGIATA

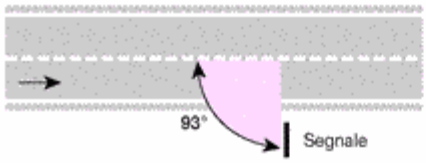

Schema II B Art. 81
INSTALLAZIONE LATERALE IN RETTILINEO

Schema II C Art. 81
INSTALLAZIONE LATERALE
IN CURVA SINISTRRORSA

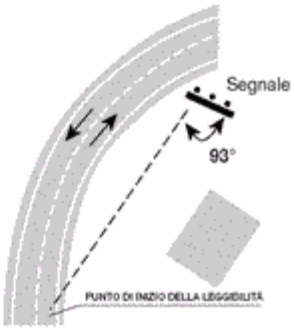

Schema II D Art. 81
INSTALLAZIONE LATERALE
IN CURVA DESTRORSA

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Pannelli integrativi
Modelli II.1, II.2, II.3, II.4 Art. 83

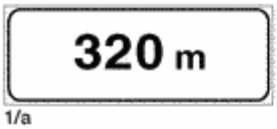

1/a

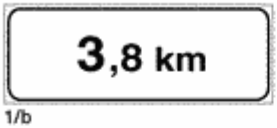

1/b

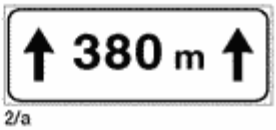

2/a

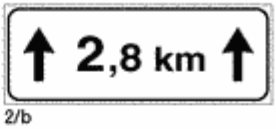

2/b

Modello II 1 Art. 83

DISTANZA

Indica la distanza, espressa in metri o in chilometri, fra il segnale e l'inizio del punto pericoloso o il punto dal quale si applica la prescrizione (modelli II 1/a e II 1/b)

Modello II 2 Art. 83

ESTESA

Indica l'estesa, cioè la lunghezza, espressa in metri o in chilometri, del tratto di strada pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (modelli II 2/a e II 2/b)

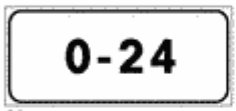

3/a

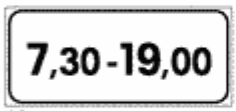

3/b

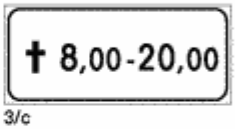

3/c

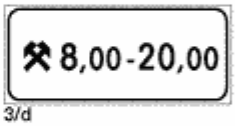

3/d

Modello II 3 Art. 83

VALIDITÀ

Indica il tempo di validità, cioè il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione.
Il modello II 3/a significa "permanente".
Il modello II 3/b indica le ore di validità in ogni giorno.
Il modello II 3/c indica la validità limitatamente ai giorni festivi.
Il modello II 3/d indica la validità nei giorni lavorativi.
Nel caso di abbinamento con segnali di pericolo le dimensioni del pannello sono quelle di tab. II 10.

Modello II 4 Art. 83

LIMITAZIONE OD ECCEZIONE

Il modello II 4/a limita la validità della prescrizione alla categoria, o categorie, di veicoli rappresentate dal simbolo, o dai simboli.
Il modello II 4/b concede una deroga alla prescrizione per la categoria, o le categorie, rappresentate dal simbolo, o dai simboli, che siano preceduti dalla parola eccetto.

4/a

4/b

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Segnali di indicazione
Sui segnali di direzione hanno le dimensioni previste dalle tabelle 13 e 14. Sono in funzione della dimensione generale del cartello sui segnali di preavviso. L'utilizzo dei simboli deve essere limitato alle effettive esigenze di segnalazione stradale di utilità generalizzata per gli utenti.
Figure II.100, II.101, II.102, II.103, II.104, II.105, II.106, II.107, II.108 Art. 125

Figura II 100 Art. 125
CENTRO

Figura II 101 Art. 125
POSTA

Figura II 102 Art. 125
COMUNE

Figura II 103 Art. 125
PRONTO SOCCORSO

Figura II 104 Art. 125
OSPEDALE

Figura II 105 Art. 125
AMBULATORIO

Figura II 106 Art. 125
FARMACIA

Figura II 107 Art. 125
TELEFONO

Figura II 108 Art. 125
INFORMAZIONI

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Figure II.201, II.202, II.203, II.204, II.205, II.206, II.207, II.208, II.209, II.210, II.211, II.212 Art. 125

Figura II 201 Art. 125
MUSEO

Figura II 202 Art. 125
TERME

Figura II 203 Art. 125
CASTELLO

Figura II 204 Art. 125
ZONA ARCHEOLOGICA

Figura II 205 Art. 125
GROTTE

Figura II 206 Art. 125
PORTO TURISTICO

Figura II 207 Art. 125
ESCURSIONISTI

Figura II 208 Art. 125
PUNTO PANORAMICO

Figura II 209 Art. 125
AREA PICNIC

Figura II 210 Art. 125
MARE FIUME LAGO

Figura II 211 Art. 125
PINETA

Figura II 212 Art. 125
PINETA + MARE

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Figure II.253, II.254, II.255 Art. 129

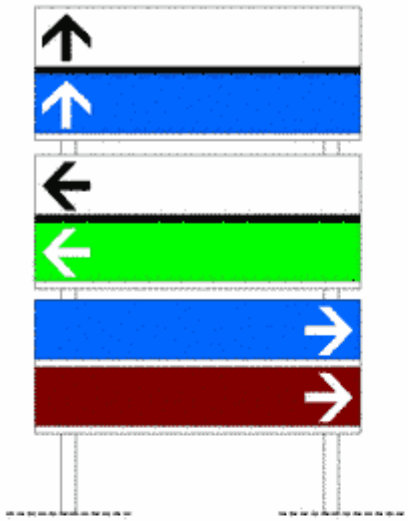

Figura II 253 Art. 128

GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO URBANO MONOFILARE

È il raggruppamento razionale dei cartelli facenti parte di una unica postazione nell'area della intersezione urbana o su isole di traffico.

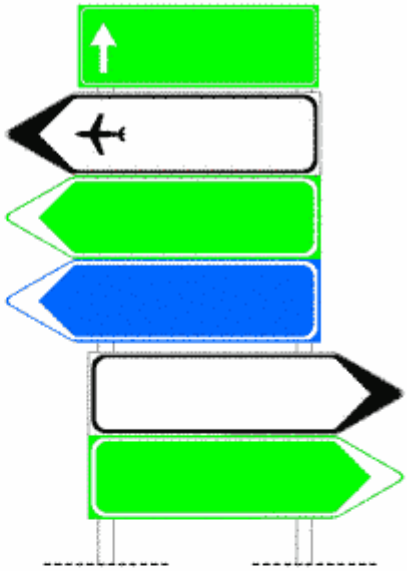

Figura II 254 Art. 128

GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO EXTRAURBANO

È il raggruppamento razionale dei cartelli facenti parte di una unica postazione nell'area della intersezione extraurbana.

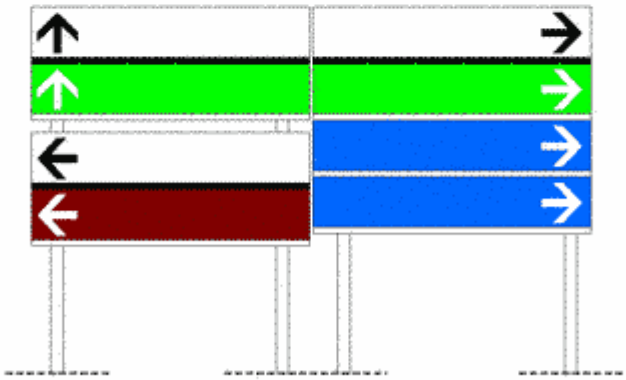

Figura II 255 Art. 128

GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO URBANO BIFILARE

Se i segnali di direzione sono in numero eccessivo conviene sempre frazionarli in gruppi più piccoli con frecce omogeneamente dirette verso la stessa direzione e disposti in posizione contigua o nei punti più appropriati della intersezione.

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Figure II.277, II.278, II.279, II.280, II.281, II.282, II.283, II.284
Art. 131

Questi segnali possono essere utilizzati per la localizzazione di luoghi e zone di particolare interesse pubblico non altrimenti individuabili.

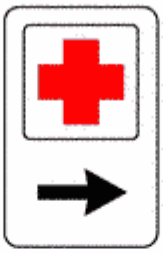

Figura II 277 Art. 131
PRONTO SOCCORSO

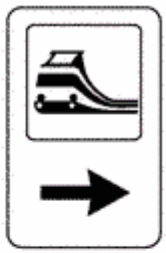

Figura II 278 Art. 131
STAZIONE

Figura II 279 Art. 131
POLIZIA

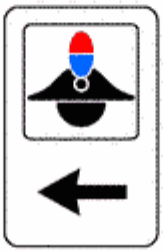

Figura II 280 Art. 131
CARABINIERI

Figura II 281 Art. 131
INFORMAZIONI

Figura II 282 Art. 131
OSPEDALE

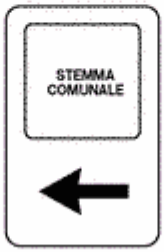

Figura II 283 Art. 131
COMUNE

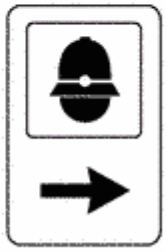

Figura II 284 Art. 131
POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it
COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Figure II.292, II.293 Art. 133 - II.294, II.295, II.296, II.297 Art. 134

Figura II 292 Art. 133
SEGNALE NOME-STRADA COMBINATO COL SENSO UNICO E NUMERI CIVICI

Figura II 293 Art. 133
NUMERO CIVICO PERPENDICOLARE ALL'ASSE STRADALE

a)

b)

Figura II 294 Art. 134
SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO
Questi segnali possono far parte di gruppi segnaletici unitari con le medesime regole d'installazione:
a) entro centro abitato
b) fuori centro abitato.

Figura II 295 Art. 134
SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE
(Le dimensioni dei pannelli sono quelle dei formati piccolo, normale e grande della tabella II.9).

Figura II 296 Art. 134
SEGNALE DI AVVIO ALLA ZONA INDUSTRIALE

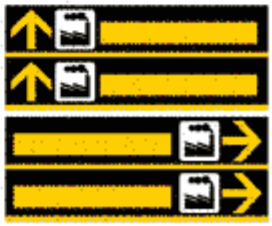

Figura II 297 Art. 134
SEGNALI DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Figure II.298, II.299, II.300, II.301 Art. 134

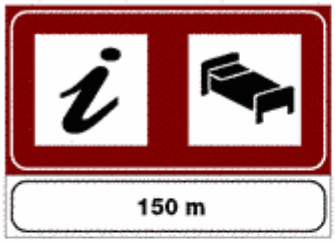

Figura II 298 Art. 134
PREAVVISO DI INFORMAZIONI TURISTICO ALBERGHIERE

Figura II 299 Art. 134
SEGNALE DI INFORMAZIONI ALBERGHIERE

Figura II 300 Art. 134
SEGNALE DI PREAVVISO ALBERGHIERO

Figura II 301 Art. 134
SEGNALI DI DIREZIONE ALBERGHIERI

Ufficio Studi. Net

PoliziaMunicipale.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0002733 del 27/02/2024 Tit 11 Cl 1 Fasc

Figure II.359, II.360, II.361, II.362, II.363, II.364 Art. 136

Figura II 359 Art. 136

FERMATA TRAM

Indica i punti di fermata di linee tramviarie di trasporto pubblico extraurbano, precisando, ove occorre, servizio, linee, destinazioni, orari, in apposito pannello integrativo.

Figura II 360 Art. 136

INFORMAZIONI

Indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.

Figura II 361 Art. 136

OSTELLO PER LA GIOVENTÙ

Indica un ostello o un albergo per giovani.

Figura II 362 Art. 136

AREA PIC NIC

Indica uno spazio attrezzato con panche e tavoli ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.

Figura II 363 Art. 136

CAMPEGGIO

Indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per tende, caravan e autocaravan.

Figura II 364 Art. 136

RADIO INFORMAZIONI STRADALI

Indica la frequenza d'onda sulla quale si possono ricevere notizie ed informazioni sulla circolazione stradale. Il colore di fondo del cartello è quello proprio della viabilità lungo la quale è installato.

Ufficio Studi. Net